



TRIBUNALE DI ROMA  
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico  
dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 6 marzo  
2024, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 *ter* cod. proc. civ., ha  
pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 702 *bis* cod. proc. civ. iscritto al n. 16252/2021 del Ruolo  
Generale e promosso

da

██████████ nato a Roma il ██████████, elettivamente  
domiciliato in Roma, Piazza Mazzini, n 8, presso lo studio dell'Avv.  
Salvatore Fachile, dal quale è rappresentato e difeso;

- ricorrente -

nei confronti di

ROMA CAPITALE (C.F.02438750586), in persona del Sindaco e legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Iezzi;

- resistente -

e di

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), in persona del Ministro  
in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura  
Generale dello Stato

- resistente non costituito -

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

premesso

Con la presente azione [redacted] propone impugnazione avverso il  
*‘...provvedimento che ha rigettato la [sua] domanda [...] di acquisire la  
cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92, emanato dal Comune di Roma  
in data 6.03.2019’.* Premette il ricorrente *‘...[di essere] na[to] a Roma il  
[redacted] dai sig.ri [redacted] e [redacted] [e di] risiede[re] nel  
Comune di Roma, presso il villaggio attrezzato [redacted], con la  
propria famiglia, composta dai genitori e 6 fratelli; [che] fin dalla tenera età  
è regolarmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie; [che] a partire dal  
2006, all’età di 6 anni, [...] inizia a frequentare il ciclo scolastico  
obbligatorio presso il [redacted] [redacted]  
[redacted] a Roma; [che] a partire dal 2013 frequenta poi la  
scuola secondaria di primo grado presso [redacted]  
[redacted] a Roma; [che] tempestivamente, [...] in data  
20.02.2019, non ancora compiuti i 19 anni d’età si reca presso gli Uffici del  
Comune di Roma al fine di formalizzare l’istanza di riconoscimento della  
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 co. 2 L. 91/92; [che] tuttavia [gli]  
viene di fatto impedita la presentazione di suddetta istanza [e] per ovviare  
a questa impossibilità e al fine di esercitare un suo legittimo diritto [...] delega l’Avv. Giulia Perin del Foro di Roma ad inviare a mezzo posta  
elettronica certificata al Comune di Roma, l’istanza di elezione cittadinanza  
italiana ex art. 4 comma 2 Legge 91/92, nel suo interesse; [che] la stessa  
viene acquisita con n. prot. gc/26286/2019; [che] in data 16.11.2020,  
trascorsi oltre venti mesi dalla presentazione della suddetta istanza, non  
avendo [...] ricevuto alcuna comunicazione in merito, invoca [...] l’intervento del titolare dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis*

L. 241/90; [che] in data 25.11.2020 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati di Roma Capitale, risponde alla suddetta richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi, facendo presente che la stessa non poteva essere accolta in quanto il rifiuto all'istanza di elezione della cittadinanza italiana [...] era stato notificato all'Avv. Perin e al diretto interessato con comunicazione prot. GC/36112 del 12.03.2019; [che nel] rifiuto dell'istanza di elezione della cittadinanza [...] è dato leggere: "dalle verifiche effettuate presso la banca dati del Comune di Roma e nei relativi archivi anagrafici e di stato civile", il sig. [REDACTED] "non risulta mai essere stato inserito nei registri della popolazione residente del Comune di Roma. Pertanto, mancando uno dei requisiti richiesti dall'articolo citato in oggetto e cioè la residenza legale ed ininterrotta in Italia fino al 18° anno, l'istanza non può essere favorevolmente accolta." Si duole della legittimità del provvedimento impugnato evidenziando che "...la normativa di riferimento non indica in alcun modo l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente come requisito essenziale ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, ben potendo essere presentata qualunque documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza nel territorio". Chiede, dunque, che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano. Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta, il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. Resiste, invece, Roma Capitale eccependo il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa. Ciò premesso,

osserva

In via preliminare, al fine di delineare gli esatti termini del *thema decidendum*, deve evidenziarsi come la corrente azione, con la quale parte ricorrente lamenta l'illegittimo diniego della domanda proposta al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per elezione, in quanto neo-maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Ciò posto, la domanda proposta dall'istante nei confronti di Roma Capitale va respinta per difetto di legittimazione passiva. Ed invero, a norma dell'art. 16 del d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572, l'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla sopracitata disposizione normativa è '*...il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta*'. Preme al riguardo rammentare che, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici, il sindaco agisce - ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 1 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 - in qualità di ufficiale del governo e non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale e, dunque, come organo periferico dell'amministrazione statale. Stante quanto predetto, non può che derivare la completa erroneità dell'evocazione in giudizio di Roma Capitale, nei confronti della quale, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

La domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Interno è, invece, fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Va premesso, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, *'...lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data'*. I requisiti per tale riconoscimento sono, dunque, la nascita in Italia e la residenza legale e ininterrotta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, oltre che la dichiarazione della volontà di acquistare la cittadinanza tempestivamente presentata.

In particolare, il requisito della residenza legale è stato successivamente puntualizzato dal d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91), il quale, all'art. 1, comma 2, lett. a), ha previsto che *'...si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica'*. Sulla portata della disposizione normativa da ultimo citata è, tuttavia, da ultimo intervenuto il legislatore, con l'art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, volto alla *'semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia'*, che, a tutela della condizione del minore nato da genitori stranieri in Italia ed ivi cresciuto, prevede, al comma 1, espressamente che *'...ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare*

*il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione*'. Ne

consegue, a seguito della intervenuta novella, che il possesso del requisito della residenza anagrafica, nonché di quello del titolo di soggiorno in corso di validità al momento della richiesta di cittadinanza per elezione, non sono da considerarsi elementi costitutivi ed imprescindibili ai fini della concessione dello *status civitatis* in oggetto; diversamente, a tutela del preminente interesse del minore, deve essere considerata sufficiente la sussistenza in concreto del requisito della residenza ininterrotta dalla nascita e fino all'integrazione della condizione temporale prevista dalla legge n. 91 del 1992, dimostrabile, tra l'altro, mediante certificazioni scolastiche o mediche, così come peraltro già sostenuto dal diritto vivente e nella prassi amministrativa antecedenti alla riforma normativa.

Ciò premesso, venendo al caso di specie, osserva il Tribunale come il ricorrente, unitamente all'istanza tempestivamente proposta in sede amministrativa e contenente la dichiarazione di volontà di acquistare la cittadinanza italiana, avesse già allegato documentazione dalla quale desumere il possesso di entrambi i requisiti richiesti dal quadro normativo sopraesposto. In particolare, a dimostrazione della nascita avvenuta sul territorio italiano, l'istante aveva prodotto l'estratto dell'atto di nascita (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). Inoltre, a riprova del requisito della residenza legale, il medesimo aveva corredato l'istanza amministrativa della seguente documentazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso): 1) tessera vaccinale, da cui evince che lo stesso si è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie dal 2000 al 2013; 2) permesso di soggiorno valido fino al 19 giugno 2014; 3) attestati di valutazione rilasciati dall'istituto ██████████

██████████ sito in Roma, attestanti la frequentazione della scuola primaria; 3) attestazione di presenza rilasciata dal Comune di Roma e datata 28 febbraio 2018, dalla quale si desume che il nucleo familiare del quale egli faceva parte era ospite presso il 'Villaggio Attrezzato ██████████ sito in Roma, nelle unità abitative ██████ e 1█████.

Orbene, alla luce della documentazione prodotta in sede amministrativa, deve ritenersi sufficientemente dimostrato, già all'atto della proposizione della domanda, il possesso del requisito della residenza legale, così come interpretato alla luce della novella legislativa.

Stante quanto finora detto, la domanda dell'istante deve, dunque, trovare accoglimento dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite nei confronti di Roma Capitale vanno compensate alla luce del contrasto anche giurisprudenziale inerente l'individuazione del soggetto passivamente legittimato alla corrente azione. Parimenti vanno compensate le spese nei confronti del Ministero dell'Interno stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

- dichiara che ██████████ è cittadino italiano;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata;
- rigetta la domanda nei confronti di Roma Capitale;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

██████████

Si comunichi.

Roma, 24 aprile 2024.

il Giudice

dott. Marco Giuliano Agozzino